


REG. N° 252

Del 30-12-2022



COMUNE DI SEZZE

Provincia di Latina

ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: { TQRIF ARERA. Approvazione della Carta della qualità del servizio unitaria di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Sezze. Indicazioni a carico dell'Ente Territorialmente Competente

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di dicembre, alle ore 13:30 nella residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Lucidi Lidano	Sindaco	P
Capuccilli Michela	Assessore	P
Cardarello Vincenzo	Assessore	P
Bernabei Pietro	Assessore	P
Fernandez Mayoralas Perez Maria Dolores	Assessore	P
Rezzini Mauro	Assessore	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Generale Francesca Parisi . Visto il numero legale degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

- a) Visto il parere Favorevole del Responsabile del Servizio, Regolarità tecnica circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n. 267/2000);

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato - all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) - Allegato A;

RILEVATO che l'Allegato A alla Deliberazione 15/2022/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce:

- Ente territorialmente competente: è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- Gestore: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
- Servizio integrato di gestione: comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

CONSIDERATO che, nel caso specifico, il Comune di Sezze riveste la funzione di Ente Territorialmente Competente individuato da ARERA quale soggetto deputato all'approvazione di una Carta della Qualità del servizio unitaria che comprenda i contenuti predisposti da ciascun gestore dell'ambito tariffario;

RITENUTO, in analogia con quanto avviene nell'ambito del percorso di definizione del Piano finanziario TARI, di affidare alla scrivente Giunta Comunale il ruolo di Ente Territorialmente Competente;

OSSERVATO che, è stato previsto che la gestione del Servizio Rifiuti nel periodo regolatorio 2023 -2025 per il Comune di Sezze sia ricompresa nel livello qualitativo minimo "Schema I";

CONSIDERATO che tra gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema regolatorio I a cui i gestori del servizio dovranno adeguarsi a far data dal 1° gennaio 2023 rientra anche quello di adozione e pubblicazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF;

OSSERVATO che il citato articolo 5 dispone quanto segue:

- *“5.1 L’Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.*
- *5.2 La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 5.1 deve essere pubblicata ai sensi dell’articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’Ente territorialmente competente”;*

RECEPITA al prot. n. 34188/2022 la Carta dei Servizi predisposta dalla Società SPL Sezze, gestore del servizio integrato di raccolta, spazzamento e gestione della tariffa e rapporto con gli utenti;

TENUTO CONTO che spetta allo scrivente organo la funzione di approvazione di una Carta della qualità del servizio, ferma restando la responsabilità relativa ai contenuti esplicitati nella Carta della qualità di cui al punto precedente;

VISTI:

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
- il Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1995, n. 273;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la “Carta della qualità del servizio rifiuti” redatta dal gestore del servizio integrato risulta conforme alle disposizioni sopra richiamate, meglio specificate all’interno della Carta stessa, e comprende altresì tutti gli elementi previsti dal TQRIF, fermo restando che rimane in capo ad ARERA l’eventuale segnalazione di elementi che non sono ritenuti perfettamente aderenti alle disposizioni dalla stessa emanate;

CONSIDERATO che lo scrivente ETC è chiamato altresì ad esprimersi in merito ad eventuali deroghe individuate dall’Autorità nel testo dell’Allegato alla Deliberazione 15/2022 (TQRIF)

inerenti alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani posizionata nello Schema I, in particolar modo relative a quanto previsto nei seguenti articoli:

- 2.3 Laddove l'attività di ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidata ad un operatore diverso dal gestore della raccolta e trasporto, l'Ente territorialmente competente individua il gestore obbligato agli adempimenti previsti dalla regolazione in materia.
- 2.4 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
- 26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
- 29.3 L'Ente territorialmente competente, sulla base di quanto già previsto dal Contratto di servizio, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo[rifiuti ingombranti] anche ad altre frazioni di rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.
- 29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano presenti Centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l'Ente territorialmente competente, d'intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore può prevedere:
 - un numero minimo di ritiri annuali inferiori a quanto stabilito dal comma 29.2;
 - un corrispettivo minimo in capo all'utente, comunque non superiore al costo del servizio di ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione puntuale.
- 49.3 L'Ente territorialmente competente, in relazione ai servizi oggetto del Contratto di servizio, può escludere dal servizio di pronto intervento del gestore alcune delle casistiche di cui al precedente comma 49.2, ovvero può individuare per ciascuna di tali casistiche il soggetto istituzionale titolato ad attivare il servizio medesimo;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 48 comma 2 e 107;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 primo comma del D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza, con voti dei presenti espressi in forma palese;

DELIBERA

Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE**, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del TQRIF, la Carta della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti unitaria per il Comune di Sezzeper il periodo regolatorio 2023 - 2025, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. **DI STABILIRE** chela raccolta a domicilio su chiamata avvenga in ottemperanza a quanto previsto dai commi 29.1 e 29.2 del TQRIF, garantendo il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio senza oneri aggiuntivi con una frequenza minima pari ad un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5) pezzi per ciascun ritiro, senza avvalersi della deroga di cui al comma 29.4 del TQRIF.
3. **DI CONFERMARE** che per l'annualità 2023 e anni successivi l'attività di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, inclusi i RAEE, sia affidata al Gestore SPL Sezze Spa.
4. **DI INDIVIDUARE** come soggetto preposto alla ricezione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento lo stesso Gestore SPL Sezze Spa.
5. **DI DARE ATTO** che in relazione alla gestione delle richieste di pronto intervento, in ottemperanza all'articolo 49.3, si esclude l'operatività del Gestore, dal momento che ad oggi tali attività non costituiscono oggetto del Contratto di servizio tra Comune e Società.
6. **DI TRASMETTERE** l'allegato alla presente deliberazione a ciascun gestore dell'ambito tariffario per la pubblicazione sui rispettivi siti web ai sensi dell'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).

Dopodiché stante l'urgenza di provvedere con voti favorevoli ed unanimi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

<i>IL Sindaco</i>	<i>IL SEGRETARIO GENERALE</i>
Lucidi Lidano	Parisi Francesca

Pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STAMEGNA ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) **CHE** la presente deliberazione:

- E' pubblicata all'Albo Pretorio, come prescritto dall'articolo 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267 il 30-12-2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 267

2) **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4);
- Perché decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, comma 3);

Sezze li, 30-12-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Parisi Francesca